

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-----------------------------|---|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2022-4326 del 29/08/2022 |
| Oggetto | DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - SAN VALENTINO SOCIETA' AGRICOLA S.R.L. CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI RIMINI (RN), VIA TOMASETTA N. 13 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI CANTINA VITIVINICOLA NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI RIMINI (RN), VIA TOMASETTA N. 13. |
| Proposta | n. PDET-AMB-2022-4533 del 29/08/2022 |
| Struttura adottante | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini |
| Dirigente adottante | STEFANO RENATO DE DONATO |

Questo giorno ventinove AGOSTO 2022 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 – **SAN VALENTINO SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.** CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI RIMINI (RN), VIA TOMASETTA N. 13 - **AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)** PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI CANTINA VITIVINICOLA NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI RIMINI (RN), VIA TOMASETTA N. 13.

IL DIRIGENTE

VISTO il *DPR 13 marzo 2013, n. 59 s.m.i.* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i.* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

RICHIAMATE:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 s.m.i.* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua le strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive e Attività Economiche (SUAP) del Comune di Rimini in data 03/05/2022 - assunta al protocollo generale di Arpae-SAC Rimini con PG/2022/75769 del 06/05/2022 (pratica Suap: 04285470409-13042022-1503, pratica ARPAE n. 18207/2022) dalla San Valentino Società Agricola S.R.L. (C.F./P.IVA 04285470409), avente sede legale e produttiva in Comune di Rimini (RN), intesa ad ottenere il rilascio dell'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)**, ai sensi del DPR n. 59/2013, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche che non recapitano in pubblica fognatura ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi di competenza ARPAE-SAC (scarico S1);
- comunicazione di cui all'art. 8 comma 4 della L.447/95 (inquinamento acustico);

DATO ATTO che come si evince dalla documentazione allegata all'istanza:

- trattasi di attività di cantina vitivinicola composta da zona operativa con uffici e magazzino (al piano terra) zona di trasformazione (al piano interrato), sala riunioni e sala degustazione (al piano primo);
- lo scarico delle acque di lavaggio originate dalla cantina (lavaggio botti, attrezzature e locali trasformazione) viene convogliato al corpo idrico superficiale previo trattamento con sedimentatore/dissabbiatore statico. Le acque reflue domestiche originate dai servizi igienici vengono convogliate allo stesso corpo idrico superficiale previo trattamento di fitodepurazione;

- il richiedente, nell'ambito dell'istanza per lo scarico denominato S1 in realtà descrive n. 2 linee di scarico indipendenti e separate con ciascuna il proprio impianto di depurazione, il proprio pozzetto di campionamento ed il proprio punto di scarico (scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche e scarico di acque reflue domestiche);

DATO ATTO che come si evince dalla documentazione allegata all'istanza trattasi di richiesta di nuova AUA.

RICHIAMATA la vigente Pianificazione Territoriale e Ambientale in materia di aria, acqua;

VISTO il D.Lgs.152/06 recante "Norme in materia ambientale" – Parte Terza;

VISTA la Delibera del Comitato dei Ministri del 4 febbraio 1977 recante criteri, metodologie e norme tecniche generali;

VISTA le Delibera di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

RICHIAMATI i commi 4 e 6 dell'art.8 della Legge n.447/1995 che attribuisce ai Comuni la competenza in materia di impatto acustico relativo ad impianti e infrastrutture adibite ad attività produttive;

CONSIDERATO che in data 10/05/2022 PG/2022/0077694 è stata convocata la Conferenza dei Servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14 bis della L. 241/90 s.m.i.;

DATO ATTO che con la predetta nota di indizione della Conferenza dei Servizi viene evidenziato che nel merito il richiedente nell'istanza per lo scarico S1 ricomprende e descrive n. 2 linee di scarico indipendenti e separate con ciascuna il proprio impianto di depurazione, il proprio pozzetto di campionamento ed il proprio punto di scarico (scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche e scarico di acque reflue domestiche) e pertanto viene avviato il procedimento per i n. 2 titoli abilitativi relativi ai due distinti scarichi;

VISTA la richiesta di integrazioni e contestuale interruzione dei termini di Arpae PG/2022/0088190 del 26/05/2022;

DATO ATTO che nell'ambito della Conferenza dei Servizi, Arpae-ST oltre a richiedere specifiche integrazioni invita la Società a valutare l'opportunità di destinare, alle condizioni previste dal titolo III del Regolamento Regionale n. 3/2017, le acque reflue originate dalla cantina vitivinicola all'utilizzazione agronomica in alternativa all'attivazione dello scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche;

VISTA le successive integrazioni pervenute in data 15/06/2022 PG/2022/98816 con le quali, fra l'altro, si fa proprio il suggerimento di Arpae-ST prevedendo l'utilizzazione agronomica delle acque di cantina previa realizzazione di vasca di stoccaggio come previsto dal Regolamento Regionale n. 3/2017;

ACQUISITA la Relazione tecnica rilasciata in ambito AUA - DPR n. 59/13 dal Servizio Territoriale Arpae di Rimini PG/2022/105959 del 27/06/2022 che esprime parere positivo con prescrizioni al rilascio dell'AUA relativamente allo scarico di acque reflue domestiche (parere a supporto dell'istruttoria comunale per il rilascio del predetto titolo abilitativo di propria competenza) e parere positivo con prescrizioni al rilascio dell'AUA relativamente all'utilizzo agronomico delle acque reflue di cantina;

RITENUTO pertanto di prevedere il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), ai sensi del DPR n. 59/2013, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche che non recapitano in pubblica fognatura ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi - di competenza comunale;

- comunicazione preventiva di cui all'art. 112 del D.Lgs n. 152/2006 e smi per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste - di competenza ARPAE-SAC;
- comunicazione di cui all'art. 8 comma 4 della L.447/95 (inquinamento acustico) - di competenza comunale;

DATO ATTO che il Comune di Rimini - Settore Infrastrutture e Qualità Ambientale - U.O. Qualità Ambientale con nota acquisita da Arpae in data 16/08/2022 PG/2022/135327:

- condivide e fa proprio il parere tecnico con prescrizioni rilasciato da ARPAE-APA Area Est Servizio Territoriale pratica Sinadoc n. 18207/2022 - prot. in arrivo n. 0227426/2022 del 06/07/2022 (rilascio del titolo abilitativo di competenza comunale relativo allo scarico di acque reflue domestiche che non recapitano in pubblica fognatura);
- prende atto della dichiarazione del tecnico competente in acustica dott. Andrea Nisi in materia di inquinamento acustico attestante il rispetto dei valori differenziali ed assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e dei limiti della Classificazione Acustica del Territorio del Comune di Rimini;

DATO ATTO che la società richiedente l'autorizzazione ha liquidato i costi istruttori a favore di Arpae-SAC di Rimini;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA a favore della Società in oggetto, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali richiesti nel rispetto di condizioni e prescrizioni riportate nella parte dispositiva;

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 così come modificato dal D.Lgs.n. 97 del 25/05/2016 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" ed in particolare gli artt. 23 e 40;

DATO ATTO che, ai sensi del D.lgs. n.196/2003 e s.m.i, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del SAC territorialmente competente;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art.4 della L.241/90, è l'Ing.Giovanni Paganelli titolare dell'Unità "AUA ed Autorizzazioni settoriali";

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 90/2018, 106/2018 e 96/2019 compete al responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

ATTESTATA la regolarità amministrativa della presente determinazione;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento ai sensi della L.241/90 Ing. Giovanni Paganelli, titolare dell'incarico funzionale "AUA ed Autorizzazioni settoriali" del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini;

DETERMINA

1. DI ADOTTARE, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** in capo alla San Valentino Società Agricola S.R.L., avente sede legale in Comune di Rimini (RN), Via Tomasetta n. 13 (C.F./P.IVA 04285470409) per l'esercizio dell'attività di cantina vitivinicola nell'impianto sito in Comune di Rimini (RN), Via Tomasetta n. 13, fatti salvi i diritti di terzi comprendente i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche che non recapitano in pubblica fognatura (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi) – di competenza comunale;
 - comunicazione preventiva di cui all'art. 112 del D.Lgs n. 152/2006 e smi per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste - di competenza ARPAE-SAC;

- comunicazione ai sensi dell'art. 8 della L.447/95 (impatto acustico) – di competenza comunale;
2. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
- 2a) Per l'esercizio dell'attività/impianto, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:
 - l'Allegato A al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per gli scarichi idrici di acque reflue domestiche che non recapitano in fognatura (fitodepurazione) e per l'utilizzazione agronomica delle acque reflue di cantina;
 - 2b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013 direttamente alla scrivente Agenzia, ovvero richieste al Suap ai sensi dell'art. 4. Costituisce modifica sostanziale:
 - i. ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico o spostamenti significativi del punto di scarico;
 - 2c) Qualora il gestore intenda modificare o potenziare le sorgenti sonore o introdurne di nuove, dovrà presentare comunicazione/domanda di modifica dell'AUA allegando la scheda E del modello AUA ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1995;
 - 2d) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5, del DPR n. 59/2013;
3. di dare atto che l'Autorizzazione Unica Ambientale disciplina esclusivamente gli aspetti ambientali dei titoli abilitativi di cui al DPR. n. 59/2013, che l'istruttoria degli stessi non comporta la verifica della conformità urbanistica ed edilizia e che, pertanto, la società dovrà essere in possesso delle abilitazioni edilizie necessarie;
4. Ai sensi dell'art. 3, comma 6, del DPR n. n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
5. **L'AUA adottata con il presente provvedimento assume efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente;**
6. In caso di inottemperanza delle prescrizioni si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
7. Per ARPAE, i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, oltre alla verifica delle condizioni dichiarate dal gestore vengono svolti dal Servizio territoriale APA Est sezione di Rimini;
8. L'autorità competente, nel caso di criticità sanitarie e/o ambientali, può prescrivere l'installazione di ulteriori impianti di abbattimento e/o l'adozione di opportune soluzioni tecnico-gestionali anche nel corso di validità dell'autorizzazione;
9. E' fatto obbligo di dare immediata comunicazione a ARPAE, AUSL - Dipartimento di Sanità Pubblica e Comune, di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasione di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
10. Il presente provvedimento è trasmesso al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente del Provvedimento conclusivo. Ai sensi dell'art. 4 comma 8 del DPR n. 59/2013 il SUAP trasmette agli enti interessati (Comune di Rimini, Arpa Servizio Autorizzazioni e Concessioni, Arpa Servizio territoriale di Rimini) copia del Provvedimento conclusivo, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;

11. Il gestore dovrà conservare presso lo stabilimento la presente autorizzazione unita alla copia dell'istanza e relativi allegati a disposizione degli organi competenti al controllo;
12. Ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento autorizzativo verrà pubblicato sul sito web di Arpaе alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
13. Per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
14. Di dichiarare che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla L. n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;
15. Di individuare l'Ing. Giovanni Paganelli quale Responsabile del Procedimento del presente atto ai sensi della L. 241/90 s.m.i.;
16. Ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data della notificazione o di comunicazione.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RIMINI

Dott. Stefano Renato de Donato

Ad ARPAE
Struttura Autorizzazioni e Concessioni
"S.A.C."
(Trasmesso per posta elettronica interna)

Oggetto: Relazione tecnica

DPR n. 59/2013 - D.Lgs. 152/1999 e s.m. - istruttoria per rilascio Autorizzazione Unica Ambientale per attività di cantina vitivinicola.

Ditta SAN VALENTINO SOCIETA' AGRICOLA S.R.L. – sita in Comune di RIMINI via Tomasetta n. 13.

Rif. Suap: pratica 04285470409-130422-1503. Rif. Comune di Rimini: pratica 151565/2022. D.P.R. n. 59/2013 e s.m.i. - Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. - Conferenza dei Servizi in forma semplificata e in modalità asincrona.

In riferimento alla Vs comunicazione PG/2022/77694 del 10/05/2022, finalizzata al rilascio dell'AUA comprendente i titoli abilitativi per lo scarico delle acque reflue domestiche e l'utilizzazione agronomica delle acque di lavaggio delle attrezzature di cantina, e viste le successive integrazioni si evince quanto segue:

1) acque reflue domestiche

- L'area oggetto della presente istruttoria non è servita da pubblica fognatura comunale;
- il sistema complessivo di scarico viene progettato a servizio di un'utenza massima di 3 abitanti equivalenti;
- il sistema di trattamento da adottare, costituito da imhoff + fitodepurazione a flusso verticale, è compatibile con il carico dichiarato;
- il corpo recettore, rappresentato da un fosso campestre con portata idrica pressoché nulla per gran parte dell'anno, giustifica l'adozione del valore di superficie specifica del bacino di fitodepurazione (14 mq) per un valore pari a 4mq/a.e. e con la prospettiva di favorire il ricircolo dei reflui.

2) acque reflue destinate all'utilizzazione agronomica derivanti del lavaggio delle botti in acciaio ed in legno della cantina.

- La produzione di acque reflue destinate all'utilizzo agronomico, risultano essere pari a 250 litri/giorno e pertanto la ditta rientra tra le aziende vitivinicole non rilevanti dal punto di vista ambientale in quanto il volume prodotto risulta essere inferiore a 1000 metri cubi annui;
- Le acque che si producono in cantina per il lavaggio delle botti in acciaio e di legno e di pulizia del pavimento interno, derivano unicamente dall'acquedotto;
- Il volume della vasca di stoccaggio risulta essere di a 10 mc pari al 10%, volume prodotto nell'anno e pertanto conforme a quanto imposto dall'art. 56 del Reg. Reg. ER n. 3/2017.

Pertanto viste le disposizioni vigenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, questo Servizio Territoriale ARPA, per quanto di competenza, esprime:

parere positivo al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale

comprendente i titoli abilitativi per lo scarico di acque reflue domestiche, con recapito in fosso campestre, e l'utilizzazione agronomica delle acque di lavaggio delle attrezzature di cantina operati dalla ditta San Valentino situata in comune di Rimini, via Tomasetta n. 13.

Al fine di tutelare l'ambiente circostante e prevenire l'insorgere di possibili inconvenienti di natura ambientale, nonché in adempimento agli obblighi previsti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, si ritiene opportuno proporre l'adozione delle seguenti prescrizioni:

1) acque reflue domestiche

- la potenzialità massima di trattamento è fissata in complessivi **3 abitanti equivalenti**;
- lo scarico dovrà inoltre essere mantenuto accessibile per il campionamento da parte degli organi di controllo in conformità alle disposizioni di cui al punto 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/06;
- il titolare dello scarico dovrà garantire la funzionalità degli impianti attraverso un programma ordinario di manutenzione del sistema complessivo di scarico; in tale ambito almeno una volta l'anno dovrà essere effettuato lo svuotamento e la pulizia del sedimentatore, della vasca tipo Imhoff e dei pozzetti di carico e ricircolo dell'impianto di fitodepurazione;
- provvedere alla periodica manutenzione della vegetazione dell'impianto di fitodepurazione;
- le pulizie effettuate, gli asporti dei fanghi e dei reflui derivanti dalle operazioni di pulizia, operati da una ditta specializzata, dovranno essere comprovati da apposita documentazione conservata presso l'impianto a disposizione degli organi di vigilanza per almeno cinque anni;
- è fatto obbligo di dare immediata comunicazione all'autorità competente ed all'Agenzia ARPAE di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasione di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente; ogni modifica strutturale e di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione;

2) acque reflue destinate all'utilizzazione agronomica

- Per l'utilizzo delle acque derivanti dalle acque di lavaggio delle botti in acciaio ed in legno della cantina ai sensi dell'art. 56 comma 2 del Regolamento Regionale 15 dicembre 2017, N.3 *"Il legale rappresentante dell'impresa è obbligato a trasmettere all'autorità competente una dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), predisposta secondo le indicazioni contenute nell'Allegato IV del presente regolamento, attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 1. Tale dichiarazione va trasmessa entro trenta giorni dall'avvio della produzione di acque reflue e deve essere aggiornata ogni volta che subentrino modifiche rispetto a quella precedentemente inviata; in questo caso ha effetto immediato dalla data di presentazione. Una copia della dichiarazione e di tutti gli atti necessari ad attestarne la veridicità va conservata in azienda per i controlli successivi; una copia della dichiarazione che è stata oggetto di aggiornamento deve essere conservata per almeno 2 anni per consentire i controlli."*

- Le acque che si producono in cantina per il lavaggio delle botti in acciaio e di legno e di pulizia del pavimento interno, derivano unicamente dall'acquedotto pubblico e saranno senza uso detergenti, disinfettanti e tensioattivi
- La ditta dovrà rispettare gli obblighi indicati nel Regolamento Regionale 15 dicembre 2017, N.3 agli articoli:
 - 45 *esclusioni* con particolare riferimento ai punti a) - b) e c);
 - 46 *Divieti di utilizzazione*;;
 - 47 *Limiti all'utilizzazione*;
 - 48 *Periodi di divieto della distribuzione delle acque reflue*;
 - 49 *Stoccaggio delle acque reflue*.

Distinti saluti.

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO TERRITORIALE**
Dott. Mauro Ricciotti

Pratica trattata da: Zanini Guido

Firmata elettronicamente secondo le norme vigenti

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.